

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

Ai sensi dell'art. 10, lett. e) dello Statuto vigente le votazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono valide, in prima istanza, qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli Iscritti aventi diritti di voto e, in seconda istanza, qualunque sia il numero dei partecipanti Iscritti aventi diritti di voto, e in ogni caso sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

PROPOSTE DI MODIFICA A SEGUITO DELLA ELIMINAZIONE DEL RUOLO DEL GARANTE

Votazione n. 1

L'Assemblea costituente ha deliberato l'eliminazione del ruolo del Garante; per l'effetto, si propone di attribuire al Comitato di Garanzia alcune funzioni già attribuite al Garante; in particolare:

- il Comitato di Garanzia viene sentito dal Presidente per le valutazioni relative alla compatibilità delle candidature con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle;
- il Comitato di Garanzia ha facoltà di convocare l'Assemblea degli Iscritti in caso di inerzia o assenza del Presidente o del Vicepresidente vicario;
- il Comitato di Garanzia ha facoltà di convocare la consultazione in rete degli iscritti per la conferma della sfiducia al Presidente;
- il Comitato di Garanzia ha facoltà di disporre congiuntamente al Presidente l'inefficacia di una deliberazione, ed eventualmente la sua ripetizione, qualora siano rilevati vizi, irregolarità o violazioni che possono averne alterato il risultato.

Si propongono, pertanto, le seguenti modificazioni statutarie:

Art. 5, lett. h), co. 2, è così sostituito:

Il Presidente, sentito il Comitato di Garanzia, valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura; tale giudizio può intervenire in qualsiasi momento dell'iter fino allo scadere del termine per il deposito delle liste elettorali.

Art. 7, lett. b), co. 1, è così sostituito:

b) La consultazione in Rete di coloro che sono regolarmente Iscritti al MoVimento 5 Stelle, in sessione nazionale o nelle eventuali articolazioni locali secondo il livello territoriale di competenza, è indetta con cadenza annuale dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od inerzia, dal Vicepresidente vicario o, in mancanza, dal Comitato di Garanzia.

Art. 7, lett. c), co. 1, è così sostituito:

c) La consultazione in Rete per la conferma della sfiducia al Presidente è indetta senza indugio dal Comitato di Garanzia.

Art. 7, lett. h), co. 1, è così sostituito:

h) Entro 5 (cinque) giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dei risultati sul sito dell'Associazione, il Presidente e il Comitato di Garanzia congiuntamente possono disporre l'inefficacia di una deliberazione, ed eventualmente la sua ripetizione, qualora siano rilevati vizi, irregolarità o violazioni di norme statutarie, del codice etico o regolamentari nel corso di svolgimento della stessa che possono aver alterato il risultato.

PROPOSTE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI TERRITORIALI

Votazione n. 2

L'Assemblea costituente ha deliberato: "Impegnare i soggetti preposti alle relative modifiche regolamentari a ridurre il numero di Iscritti necessari per aprire un Gruppo territoriale, in modo proporzionale agli abitanti di ciascuna area, anche le meno popolate"

Si propone di inserire nello Statuto la possibilità di autorizzare, in casi particolari, la costituzione di Gruppi territoriali anche con numero di iscritti inferiore a 30. Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

Art. 6, lett. a), dopo il primo comma è inserito il seguente:

Il Comitato per i rapporti territoriali può autorizzare, su richiesta del Coordinatore provinciale competente, di concerto con il Presidente, la costituzione di Gruppi territoriali con un numero di iscritti inferiore a 30, in ragione del numero di abitanti e delle relative specificità territoriali.

Votazione n.3

L'Assemblea costituente ha deliberato: "Impegnare i soggetti preposti alle relative modifiche regolamentari a individuare criteri oggettivi e trasparenti perché possano essere fornite risorse economiche ai Gruppi territoriali e possano essere dotati di forme giuridiche tali da consentire loro l'ordinaria amministrazione".

Con questa modifica si individua nel Consiglio nazionale l'organo preposto all'approvazione dei criteri per la destinazione di risorse al finanziamento di progetti e iniziative dei Gruppi territoriali e si introduce la possibilità per i Gruppi territoriali di svolgere attività di ordinaria amministrazione.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

Art. 6, lett f), è così sostituita:

L'Associazione destina una quota parte delle proprie risorse al finanziamento di Gruppi territoriali, finalizzati a progetti e iniziative, secondo criteri oggettivi e trasparenti approvati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. I Gruppi territoriali possono svolgere attività di ordinaria amministrazione ma, comunque, non sono autorizzati ad assumere obbligazioni, né di ordinaria e né di straordinaria amministrazione, in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle, restando a loro carico tutte le responsabilità (quali, a titolo esemplificativo, le responsabilità penali, civili, contabili, previdenziali, etc.) derivanti da eventuali attività da essi svolte.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

Votazione n. 4

Con questa modifica si consente al Comitato per i rapporti territoriali di sospendere in via cautelare la partecipazione di singoli iscritti ai Gruppi territoriali in caso di gravi violazioni.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

Art. 6, lett. h) è così sostituita:

h) Nel caso si rendano responsabili di gravi violazioni dei principi risultanti dalla Carta dei Principi e dei Valori, dal presente Statuto, dal Codice Etico, dai Regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi associativi regolarmente assunte, il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, con provvedimento reclamabile davanti al Collegio dei Probiviri, sentiti l'interessato, il Rappresentante del Gruppo territoriale e i Coordinatori territoriali competenti, può disporre in via cautelare la sospensione – per la durata non superiore ad un anno – di singoli iscritti a Gruppi territoriali, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento del Gruppo territoriale stesso; il Comitato per i rapporti territoriali comunica nel più breve tempo possibile il provvedimento al Collegio dei Probiviri; il Comitato per i rapporti territoriali, di concerto con il Presidente, può richiedere al Collegio dei Probiviri di disporre lo scioglimento o la chiusura o la sospensione (la quale non può avere durata di oltre un anno) o il commissariamento di singoli Gruppi territoriali. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento scritto reclamabile avanti al Comitato di Garanzia. Al relativo procedimento avanti al Collegio dei Probiviri e al Comitato di Garanzia si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per il procedimento disciplinare

Votazione n. 5

L'Assemblea costituente ha deliberato di “avviare campagne di tesseramento – con tessera digitale - al costo di una cifra annuale simbolica da destinare alle attività dei Gruppi Territoriali, da determinarsi annualmente da parte del Consiglio Nazionale”.

Con questa modifica si introduce la possibilità di promuovere specifiche campagne di finanziamento da destinare alle attività dei Gruppi Territoriali.

Si propone, pertanto, la seguente modifica statutaria:

Art. 21, lett. b) è inserito il seguente comma:

Il Consiglio Nazionale, in particolare, può promuovere specifiche campagne di finanziamento vincolate alle attività dei Gruppi territoriali.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

PROPOSTE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Votazione n. 6

L'Assemblea costituente ha deliberato l'eliminazione del ruolo del Garante e l'aumento del numero dei componenti del Collegio dei probiviri; in particolare:

- si attribuisce al Consiglio nazionale, in sostituzione del Garante, la facoltà di individuare la rosa di nomi da sottoporre al voto dell'assemblea degli iscritti sia per l'elezione del Collegio dei probiviri che del Comitato di Garanzia;
- si esclude il Presidente dal voto in Consiglio Nazionale per l'individuazione di tali rose di nominativi;
- si introduce la figura del Presidente del Collegio dei probiviri e si prevede che venga eletto dal Collegio dei probiviri al proprio interno nel corso della prima seduta, analogamente a quanto già previsto per il Comitato di Garanzia;
- si introduce, per il Comitato di Garanzia, oltre al criterio della rappresentanza territoriale il requisito di imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nella vita politica e personale (analogamente a quanto già previsto per il Collegio dei probiviri).

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche statutarie:

Art. 12, dopo la lett. c) è inserito il seguente testo

d) Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti aventi diritto di voto, indica la rosa di almeno 10 (dieci) nominativi, da sottoporre alla consultazione in rete degli Iscritti per la elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri; tale rosa di 10 nominativi deve essere formata da Iscritti/e al MoVimento 5 Stelle che si siano distinti/e per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nella vita politica e personale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere.

Il Consiglio Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti aventi diritto di voto, indica la rosa di almeno 6 (sei) nominativi, da sottoporre alla consultazione in rete degli Iscritti per la elezione dei componenti del Comitato di Garanzia; tale rosa di 6 nominativi deve essere formata da eletti/e e/o ex eletti/e Iscritti/e al MoVimento 5 Stelle che si siano particolarmente distinti/e per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nella vita politica e personale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere.

Il Presidente non ha diritto di voto nelle deliberazioni indicate nel presente capoverso.

Art. 15 - lett. c) è sostituita dalla seguente

c) Il Collegio dei Probiviri è formato da 5 (cinque) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 10 (dieci) nominativi indicata dal Consiglio Nazionale formata da Iscritti/e al MoVimento 5 Stelle che si siano distinti/e per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nella vita politica e personale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione all'interno di almeno due nominativi, indicati dal Consiglio Nazionale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Collegio dei Probiviri in carica al momento della sostituzione. In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri l'intero Organo decade.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

Art. 15 dopo la lett. c) è inserito il seguente testo

d) Nella seduta di insediamento il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio dei Probiviri, cui spetta la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori. Salvo motivate esigenze di indifferibilità ed urgenza, i lavori del Collegio dei Probiviri sono convocati con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso, tramite comunicazione fatta pervenire a tutti i componenti, con modalità che ne consenta la certificazione della ricezione. Le riunioni sono comunque valide in presenza di tutti i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 16 - lett. e) è così sostituita:

e) Il Comitato di Garanzia è composto da 3 (tre) membri eletti mediante consultazione in Rete, all'interno di una rosa di almeno 6 (sei) nominativi proposti dal Consiglio Nazionale formata da eletti/e ed ex eletti/e Iscritti/e al MoVimento 5 Stelle che si siano particolarmente distinti/e per imparzialità, saggezza e rettitudine morale, nella vita politica e personale, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere e di un criterio di rappresentanza territoriale. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Comitato di Garanzia in carica al momento della sostituzione.

In caso venga a mancare anticipatamente la maggioranza dei componenti del Comitato di Garanzia l'intero Organo decade.

PROPOSTE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL TESORIERE

Votazione n. 7

L'Assemblea costituente ha deliberato l'eliminazione del ruolo del Garante; si propone di attribuire al Presidente, sentito il Comitato di Garanzia, la proposta di elezione del Tesoriere, e di attribuire al Comitato di Garanzia le ulteriori funzioni già attribuite al Garante in merito alla revoca e alla sostituzione del Tesoriere. Si propongono le seguenti modificazioni statutarie:

Art. 10, lett. b), il punto 3) è sostituito dal seguente:

3. eleggere il Tesoriere, su proposta del Presidente, sentito il Comitato di Garanzia;

Art. 18 lett. e) è così sostituita:

e) Il Tesoriere è eletto fra gli Iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità in materia, per 4 (quattro) anni dall'Assemblea, su proposta del Presidente, sentito il Comitato di Garanzia, ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente, sentito il Comitato di Garanzia, può procedere alla revoca del Tesoriere con propria motivata determinazione. In caso di cessazione del Tesoriere, per qualsiasi causa, il Presidente, sentito il Comitato di Garanzia, nomina un sostituto che resta in carica, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Tesoriere, che deve comunque avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di mancata nomina da parte del Presidente entro il giorno seguente alla cessazione, alla nomina del sostituto provvede il Comitato di Garanzia nelle 24 (ventiquattro) ore successive.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

Ai sensi dell'art. 22, lett. b) dello Statuto vigente la votazione aventi ad oggetto la modifica della clausola di mediazione dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta degli Iscritti al MoVimento 5 Stelle aventi diritto di voto.

PROPOSTE RELATIVE ALLA MODIFICA DELLA CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Votazione n. 8

Per garantire maggiore terzietà nel procedimento di individuazione dei mediatori, si sostituisce la previsione di un apposito elenco di mediatori del MoVimento 5 Stelle predisposto e tenuto dal Comitato di Garanzia, con l'obbligo di rivolgersi ad un Organismo di mediazione iscritto presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'Assemblea costituente ha deliberato l'eliminazione del ruolo del Garante; si propone di attribuire al Presidente la nomina di uno dei tre Arbitri componenti il Collegio Arbitrale.

Si propongono le seguenti modificazioni statutarie:

Art. 22 - lett. a) è sostituita dalla seguente

a) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Iscritti, i Gruppi territoriali, gli Organi Associativi e/o i loro componenti e l'Associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, comprese le controversie relative alla validità di delibere degli Organi associativi ed inclusi i reclami avverso le decisioni del Comitato di Garanzia, sarà oggetto di un preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, da svolgersi avanti ad un Organismo di mediazione iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia ad istanza della parte più diligente.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, e sempre che la materia non sia di inderogabile competenza dell'Autorità giudiziaria, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri dei quali uno nominato dal Presidente dell'Associazione, uno nominato dalla parte ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dagli Arbitri così nominati.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo Arbitro, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione è posta la sede legale dell'Associazione, su istanza dell'interessato più diligente.

L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale potrà provvedere anche in ordine alle spese e competenze nonché alle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e, qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato, le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Competente in via esclusiva ed inderogabile sarà il Tribunale nella cui Circostrizione è posta la sede legale dell'Associazione.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

PROPOSTE RELATIVE ALL'INTRODUZIONE NELLO STATUTO DEL NETWORK GIOVANI DELLA SUA RAPPRESENTANZA ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Votazione n. 9

L'Assemblea costituente ha deliberato: “al fine di coinvolgere più attivamente i giovani (...) riconoscere il Network Giovani all'interno dello Statuto, dando mandato al Consiglio Nazionale di articolare l'organizzazione giovanile in maniera più strutturata e autonoma”. Si propone l'introduzione di un nuovo art. 9 all'interno dello Statuto intitolato, “Network Giovani” (con conseguente inserimento nell'indice generale dell' “Art. 9 – Network Giovani” e rinumerazione degli articoli statutari successivi) nonché la modificazione dell'art.13 lett .f) dello Statuto mediante l'inserimento di un rappresentante del Network Giovani tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Si propongono, pertanto, le seguenti modifiche statutarie:

Dopo l'art. 8 è introdotto il seguente:

Art. 9 – Network Giovani

a) Finalità e principi generali

Il Network Giovani del MoVimento 5 Stelle è lo spazio di partecipazione politica riservato agli iscritti di età compresa tra i 16 e i 30 anni, finalizzato a:

- promuovere la formazione politica e civica delle giovani generazioni, in raccordo con la Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle;

- favorire l'elaborazione e la realizzazione di iniziative politiche, sociali e culturali di interesse giovanile;

- stimolare la partecipazione dei giovani alla vita del MoVimento 5 Stelle e avvicinarli alla dimensione politica, culturale e istituzionale del Paese.

Il Network Giovani è parte integrante della struttura organizzativa del MoVimento 5 Stelle, agisce in conformità con l'indirizzo politico del MoVimento e si conforma alla Carta dei Principi e dei Valori, allo Statuto, al Codice Etico, nonché alle deliberazioni degli organi associativi legittimamente assunte.

b) Collegamento con gli Organi del MoVimento

Il Network Giovani:

1. si raccorda stabilmente con il Comitato per i rapporti territoriali, che vigila sulla coerenza con gli indirizzi politici del MoVimento e cura il collegamento con i Gruppi Territoriali;

2. si raccorda stabilmente con il Comitato per le politiche giovanili, ove istituito, per l'elaborazione di proposte, campagne e iniziative da sottoporre agli Organi associativi;

3. designa un proprio componente, scelto tra i Referenti regionali per le Politiche Giovanili, quale componente del Consiglio Nazionale, seguendo un criterio di rotazione.

In caso di assenza del Comitato per le politiche giovanili, le relative funzioni possono essere esercitate dal Comitato per i rapporti territoriali o da altro soggetto delegato dal Presidente.

c) Articolazione territoriale

Il Network Giovani è strutturato su base territoriale mediante:

- Referenti per le Politiche Giovanili presso ciascun Gruppo Territoriale, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento;

- Referenti Provinciali e Regionali per le Politiche Giovanili, eletti tra i partecipanti al Network Giovani in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento di funzionamento.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

L'assunzione della qualifica di Referente provinciale o regionale per le Politiche Giovanili è subordinata alla iscrizione del Referente a un Gruppo Territoriale.

I Referenti giovanili territoriali collaborano attivamente con i Coordinatori provinciali e regionali del MoVimento alla promozione delle politiche giovanili e alla realizzazione delle relative iniziative sui territori.

d) Attività e partecipazione

Il Network Giovani promuove:

- attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi di interesse giovanile;
- iniziative culturali, sociali e politiche volte alla crescita della partecipazione civica;
- proposte progettuali e legislative da sottoporre, tramite il Comitato nazionale progetti, alla valutazione degli iscritti;
- il dialogo intergenerazionale e la costruzione di spazi comuni tra giovani e adulti all'interno del MoVimento.

Il Network può riunirsi in presenza o mediante piattaforme digitali riconosciute dall'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, inclusività e sicurezza informatica.

Le riunioni sono convocate, con cadenza almeno annuale, dal rappresentante del Network Giovani nel Consiglio Nazionale, se eletto, o, in mancanza dal Coordinatore o la Coordinatrice del Comitato per le politiche giovanili.

Alle riunioni sono invitati a partecipare il Presidente o un suo delegato, il Coordinatore o la Coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali e, ove istituito, il Coordinatore o la Coordinatrice del Comitato per le politiche giovanili.

e) Coordinamento con i Gruppi Territoriali

I Referenti Regionali e Provinciali del Network Giovani:

- partecipano alle riunioni dei Gruppi Territoriali del rispettivo ambito, con diritto di voto se componenti del Gruppo Territoriale;
- collaborano attivamente con i Rappresentanti dei Gruppi Territoriali e con i Coordinatori territoriali per l'attuazione di iniziative comuni;
- relazionano periodicamente sull'attività svolta al Comitato per i rapporti territoriali e al Comitato per le politiche giovanili, che possono in ogni momento chiedere loro notizie e informazioni.

f) Regolamento di funzionamento

Con apposito Regolamento di funzionamento, adottato dal Comitato di Garanzia su proposta del Presidente, sono disciplinate:

- le modalità di adesione al Network Giovani;
- le regole per l'elezione, la durata e la decadenza dei Referenti territoriali giovanili, nonché le condizioni necessarie per l'attivazione e il mantenimento della rappresentanza territoriale;
- le condizioni, i requisiti e le modalità per l'elezione del rappresentante del Network Giovani nel Consiglio Nazionale, ricorrendone i presupposti ivi previsti;
- i casi e le modalità di sospensione o cessazione dei Coordinamenti giovanili territoriali, secondo principi analoghi a quelli previsti per i Gruppi Territoriali;
- le modalità di convocazione, funzionamento e partecipazione dell'Assemblea Generale Nazionale del Network Giovani.

g) Limiti di rappresentanza e responsabilità

Il Network Giovani, in tutte le sue articolazioni territoriali, non è autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto del MoVimento 5 Stelle. Restano a carico esclusivo dei soggetti promotori o esecutori le eventuali responsabilità, anche di natura penale, civile, contabile o amministrativa, derivanti dalle attività svolte.

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(In rosso e sottolineate le parti nuove o modificate)

h) Norma transitoria

Per favorire l'avvio del Network Giovani, dare continuità di partecipazione alle persone già attive nel progetto sui territori e agevolare un periodo di transizione verso il limite anagrafico previsto, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto, gli iscritti al Movimento 5 Stelle nati fino al 1997 mantengono i requisiti anagrafici di partecipazione fino al 31 dicembre 2028, fermo restando che tali requisiti decadono a partire dall'anno successivo al compimento dei 36 anni, qualora esso intervenga prima di tale data

L'art. 13 lett f) è così modificato:

f) Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente,
- dal/i Vicepresidente/i dell'Associazione,
- dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento del Senato,
- dal Presidente del Gruppo parlamentare del MoVimento della Camera dei deputati,
- dal capo della delegazione dei parlamentari europei del MoVimento 5 Stelle,
- dal rappresentante eletto dalla maggioranza dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti nella Circoscrizione estera, se eletti,
- da un rappresentante della delegazione di Governo del MoVimento 5 Stelle, se esistente,
- dal rappresentante del Network Giovani, se eletto;
- dal Coordinatore del Comitato nazionale progetti, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali, se costituito,
- dal Coordinatore del Comitato per i rapporti territoriali, se costituito.

PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE CONTENUTE NELL'ART. 24

Votazione n. 10

Le norme transitorie contenute nell'art. 24 dello Statuto, riferite al primo periodo successivo alla sua approvazione, hanno ormai esaurito il loro effetto.

Si propone, pertanto, la eliminazione dell'art. 24 dello Statuto vigente, con la sua conseguente espunzione anche dall'indice dello Statuto.

L'art. 24 è abrogato.